

## **TI\_GERICHTE 11.2004.102 vom 22. Mai 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.102)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.102 du 22 mai 2007

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.102 del 22 maggio 2007

### **Regeste**

Accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La sentenza impugnata è stata intimata il 4 agosto 2004 ed è pervenuta all'attore l'indomani. Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC) è scaduto sabato 4 settembre 2004, ma si è protratto a lunedì 6 settembre 2004 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Quanto al valore litigioso, esso ammonta ad almeno fr. 315 000.–, superando agevolmente la soglia per l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG) e quella del ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo l'appello è dunque proponibile.

#### **E. 2**

I convenuti dubitano che l'appello adempia i requisiti minimi di motivazione, sia perché questa “è esposta in forma tanto scomposta da risultare in larga misura illeggibile ed incomprensibile”, sia perché il rinvio ad argomenti addotti in altri atti di causa è inammissibile. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC obbliga l'appellante a motivare le proprie domande in fatto e in diritto, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC). R ichiamare il contenuto di allegati introdotti al Pretore non basta ( Cocchi/Trezzini , CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Nella misura in cui l'attore rinvia a memoriali di prima sede (esempio: appello, pag. 3, punto I.1), l'appello si rivela quindi irricevibile. Per il resto, ancorché risulti prolisso e riprenda più volte le stesse censure in un dedalo di argomenti ingarbugliati, il memoriale non può definirsi incomprensibile, come pretendono i convenuti, tant'è che loro medesimi sono stati in grado di formulare debite osservazioni. Con tali riserve, nulla osta perciò all'esame del rimedio giuridico.

#### **E. 3**

I convenuti si dolgono che l'attore abbia unito nuovi documenti sia al memoriale conclusivo sia all'appello e ne chiede l'espunzione dagli atti. In realtà la documentazione prodotta in appello (lettere 13 giugno 2003 e 4 luglio 1990 dell'attore alla Pretura, ordinanza pretorile del 6 febbraio 2003, verbale del 14 febbraio 1989) già figura nell'incarto (fascicolo “ corrispondenza varia ”, rispettivamente act. IX). Quanto ai due memoriali acclusi all'allegato conclusivo di prima sede (doc. Z bis e Z ter ), essi possono essere considerati come una motivazione integrativa dell'allegato stesso. I convenuti affermano di non averne preso visione, ma dimenticano che rinunciando al dibattimento finale essi medesimi si sono preclusi la possibilità di replicare oralmente all'udienza. Circa il testo di rettifica (doc. Z

quater ) , giunto al Pretore un mese dopo l'allegato conclusivo, si dirà in appresso (consid. 29a).

#### **E. 4**

L'attore chiede che questa Camera ordini la perizia – asseritamente respinta dal Pretore – sui proventi conseguiti dall'organo di stampa in esito alla pubblicazione dell'articolo.

All'udienza preliminare, in effetti, egli aveva postulato l'esecuzione di una perizia sull'utile conseguito dall'editore. Contrariamente a quanto egli asserisce, tuttavia, non risulta che il Pretore abbia statuito al riguardo (verbale del 10 maggio 1988, pag. 2 in fondo; v. anche verbale del 27 novembre 1992, pag. 2 in basso). Risulta solo che il 22 gennaio 2003 l'attore ha comunicato al Pretore di rinunciare all'audizione dell'ultimo testimone, chiedendo che – d'accordo i convenuti – “con ciò l'istruttoria sia conclusa”. Ritenuto “ che tutte le prove ammesse sono state assunte e che quindi l'istruttoria è conclusa”, con ordinanza del 6 febbraio 2003 (nel fascicolo “ cor rispondenza ” ) il Pretore ha fissato il dibattimento finale per l'8 aprì le successivo. Le parti avendo rinunciato a comparire, egli ha assegnato loro un termine fino al 30 aprile 2003, poi prorogato al 20 maggio e infine al 20 giugno 2003, per presentare conclusioni scritte. Il 13 giugno 2003, invocando una svista, l'attore ha sollecitato – tra l'altro – l'assunzione della perizia (fascicolo “ corrispondenza varia ” ).

Nella sentenza il Pretore ha rilevato che la domanda appariva manifestamente tardiva e che, in ogni modo, la perizia non era necessaria, non ravvisandosi alcuna lesione illecita della personalità (consid. 10). Ciò posto, il Pretore ha suffragato il diniego di assunzione con un doppio ordine di motivi: di carattere sostanziale (apprezzamento anticipato della presumibile rilevanza probatoria) e formale (tardività della richiesta). Per di più, come si è appena visto, l'attore medesimo ha postulato il 22 gennaio 2003 – d'accordo i convenuti – la chiusura dell'istruttoria con una lettera che non lasciava spazio a interpretazioni e che escludeva d'acchito ogni possibile errore di scritturazione (art. 82 CPC, cui rinvia l'art. 321 cpv. 2). Che poi la comunicazione del 22 gennaio 2003 fosse dovuta a inavvertenza, poco giova. La disattenzione non è un titolo di restituzione in intero, né ai fini dell'art. 138 CPC né sotto il profilo dell'art. 346 CPC. Ordinare l'allestimento della perizia nelle circostanze descritte non entra così in linea di conto.

#### **E. 5**

Il Pretore ha ritenuto che l'attore conservi tuttora un interesse degno di protezione a far accertare la lesione litigiosa, ma ha rilevato che i fatti esposti nell'articolo riguardano essenzialmente l'AP 1 come personaggio pubblico. E siccome questi è un uomo di notorietà diffusa, anche la pubblicazione di fatti concernenti la vita privata può giustificarsi alla luce di un preponderante interesse pubblico all'informazione, sempre che tali fatti siano veri. Inoltre – ha continuato il primo giudice – un giornalista può anche esprimere giudizi di valore, purché non siano inutilmente offensivi. Il Pretore ha quindi passato in rassegna i singoli episodi riportati nell'articolo, giungendo alla conclusione che essi sono sostanzialmente veri, rispettivamente che non ledono l'onorabilità dell'attore. Né il primo giudice ha ravvisato colpa da parte del giornalista o del redattore del giornale nel tracciare il ritratto ufficiale di un personaggio noto e nel narrare episodi della sua vita. Di conseguenza egli ha respinto la domanda di accertamento, così come quelle volte al risarcimento di danni, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile. Per finire, ricordato che la pubblicazione va disposta unicamente in combinazione con una delle altre misure previste dall'art. 28 a cpv. 1 CC, egli ha rigettato anche tale domanda.

## **E. 6**

L'appellante ribadisce, in estrema sintesi, che nel suo insieme l'articolo è atto a suscitare nel lettore medio un'immagine assolutamente negativa della sua persona, identificata con quella di un politico squallido e senza scrupoli. Rimprovera all'articolista, cui tributa sarcastici riconoscimenti, metodi perfidi allo scopo di attualizzare vicende remote per mezzo di collegamenti fasulli, stravolgendo fatti veri, addensando accuse varie, esprimendo opinioni discordanti e creando l'attesa di una risposta da parte sua, salvo procrastinarla per sminuirne gli effetti. Passati al vaglio i testi, a suo parere lesivi della personalità, l'attore adduce che questi nuocciono alla sua reputazione morale, politico-amministrativa e professionale. Egli esamina poi i singoli fatti imputatigli, spiegando le ragioni per le quali essi sono sostanzialmente falsi, ciò che non giustifica il minimo interesse pubblico alla loro divulgazione. L'appellante sostanzia infine il danno materiale e morale arrecatogli da tali pubblicazioni, sottolineando la colpa intenzionale o, in subordine, la negligenza grave dei convenuti, e spiegando perché postula la riconsegna dell'utile conseguito dalla rivista e la pubblicazione del dispositivo o di un testo di rettifica.

## **E. 7**

Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della vittima, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28 a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28 a cpv. 2 CC). Rimangono salve le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, così come l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle norme della gestione d'affari senza mandato (art. 28 a cpv. 3 CC). Vi è offesa alla personalità, in particolare, quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode (DTF 127 III 487 consid. 2b/aa). Determinante è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione nella sua globalità (DTF 132 III 644 consid. 3.1 con riferimenti). La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità o per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti (DTF 126 III 306 consid. 4b). Un'asserzione inesatta è già di per sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307 consid. 4b/aa), ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire lo scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione (DTF 129 III 51 consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia svilita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 129 III 531 consid. 3.1 con riferimenti).

## **E. 8**

Per quanto riguarda l'interesse attuale all'accertamento della lesione, i convenuti sostengono che l'attore non ha dimostrato il perdurare di una situazione molesta. Sottolineano che i testi in questione sono apparsi quasi vent'anni or sono, mentre il fatto che il periodico risulti

conservato in qualche archivio non rende verosimile l'ipotesi che la lesione si rinnovi, tanto meno ove si consideri che eventuali effetti molesti sono stati eliminati o, per lo meno, attenuati dall'esercizio del diritto di risposta. L'appellante obietta che il lungo tempo trascorso poco importa, la gravità delle accuse facendo persistere effetti molesti, anche perché egli è ancora attivo come scrittore, relatore e presidente di associazioni culturali e di fondazioni. Il Pretore ha rilevato, da parte sua, che l'attore conserva un interesse degno di protezione a far accertare la lesione della sua personalità, fosse solo per il fatto che i convenuti insistono nel negare ogni illecito. a) L'azione di accertamento prevista dall'art. 28 a cpv. 1 n. 3 CC tende a far constatare il carattere illecito di una lesione che – come detto (consid. 7) – “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio dovuto alla lesione continuasse a esplicare tali effetti al momento del giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3), salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 122 III 453 consid. 2b e 2c, 123 III 389 consid. 4c). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione (I CCA, sentenza inc. 11.2994.36 del 20 marzo 2006 consid. 4a). L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Incombe alla vittima rendere verosimile l'interesse all'accertamento di una lesione della personalità avvenuta nel passato (v. Lüchinger, Die weiterhin störende Auswirkung einer Persönlichkeitverletzung als Voraussetzung der Feststellungsklage nach Art. 28 a Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, in: *Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung*, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 126 in alto). b) Nella fattispecie è notorio che l'attore, pur avendo lasciato da anni la politica attiva, opera tuttora in ambienti professionali e socioculturali non solo nel Cantone, ma anche a livello svizzero. È quindi verosimile che l'impressione negativa destata dall'articolo continui a produrre effetti molesti e che le circostanze non siano mutate al punto da far apparire la lesione priva di ogni interesse o conseguenza. Ciò premesso, non è di rilievo che una nuova pubblicazione sull'argomento sia inverosimile o che difficilmente nuovi lettori possano capitare sull'articolo consultando copie archiviate della rivista, per altro viepiù accessibili grazie ai nuovi mezzi informatici (ad esempio: < [www.swissdox.ch](http://www.swissdox.ch) > ). In casi siffatti l'azione di accertamento serve, se non altro, a riabilitare la personalità della vittima (Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 205 seg. n. 606). Del resto, la giurisprudenza ammette che un inconveniente può sussistere anche a distanza d'anni (DTF 104 II 4 nel mezzo, 234 consid. 5a; cfr. Bucher, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, 3<sup>a</sup> edizione, pag. 154 n. 580). Non per nulla l'azione di accertamento è imprescrittibile (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 206 n. 607a).

## **E. 9**

L'appellante fa valere che la sua personalità è stata lesa sia dai passaggi dell'articolo principale analizzati dal Pretore sia dall'insieme del servizio, data la metodica perfidia usata dagli autori. Egli si duole in specie che l'articolo riesumi vicende vecchie di 30 o 40 anni, deformate nella sostanza e messe in relazione tra loro con collegamenti fasulli al solo scopo di disonorarlo, suggellate per di più con la firma di uno pseudonimo (\_\_\_\_\_), il quale mistifica deliberatamente un'origine ticinese per dare maggiore credibilità al testo. L'attore lamenta altresì che l'articolo abbia creato l'attesa di una sua risposta nel numero seguente,

salvo poi procrastinarla per sminuirne l'effetto sui lettori. a) Taluni avvenimenti evocati dall'articolaista risalgono invero a molti anni addietro. E la giurisprudenza riconosce un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il tempo passa, meno si giustifica l'interesse pubblico alla divulgazione di determinati fatti rispetto alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214 in alto). La situazione è diversa trattandosi di persone attive nella vita pubblica, segnatamente in politica: sul conto loro è lecito riferire, in effetti, anche per quanto riguarda il passato, sempre che i fatti narrati siano connessi all'attività pubblica (Meili in: Basler Kommentar, ZGB II, 3<sup>a</sup> edizione, n. 52 ad art. 28). Le cosiddette "personalità pubbliche", quelle che per la loro attività hanno acquisito notorietà durevole o anche solo temporanea, sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto attiene agli avvenimenti della loro vita pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 561 e 561a). Nella fattispecie l'attore è indubbiamente un uomo conosciuto a livello nazionale e, al momento della pubblicazione, era prossimo ad assumere la presidenza del Consiglio degli Stati. Non può dunque invocare una lesione della sua personalità per la sola circostanza che l'articolo riportasse alla luce vecchie storie. b) L'uso di uno pseudonimo come quello di \_\_\_\_\_ è verosimilmente un accorgimento adottato dal giornalista per dare maggiore credibilità all'articolo, che riferisce essenzialmente di vicende ticinesi. Di per sé, tuttavia, tale espediente non lede la personalità dell'attore. Né appare offensivo lasciar credere a una prossima risposta da parte di lui (doc. A e B, pag. 11 in fondo), salvo pubblicarla tre mesi dopo. Considerato che le parti sono addivenute a una transazione giudiziale solo alla fine di giugno del 1986 (doc. V 3 e V 4) e che il testo di risposta previsto nell'accordo non coincide con quello proposto dall'attore il 2 maggio 1986 (doc. D 2) né con quello successivo del 20 maggio 1986 (doc. D 5), non si può dire nemmeno che l'iniziale rifiuto dei convenuti fosse dettato da una tattica procrastinatrice intesa a sminuire la portata della risposta. Quanto all'accusa di falsità rivolta agli avvenimenti riportati, essa sarà esaminata per ogni singolo episodio in appresso (consid. 12 a 21).

## **E. 10**

Secondo l'attore la lesione della sua personalità si ravvisa già nel titolo in copertina, nel sommario e nella rubrica introduttiva del caporedattore. Ora, si conviene con l'appellante che il titolo di copertina "Sonnenstube Tessin – Gratta gratta, esce AP 1" (doc. A e B, copertina) è senz'altro intrigante, come si addice a una copertina da rotocalco. Nondimeno, la circostanza che l'attore sia designato come la persona cui si riconducono svariate vicende ticinesi non è di per sé offensiva. Né è lesivo il trafiletto "Mann der Macht" nel sommario (doc. A e B, pag. 5), in cui si legge che egli è un uomo dalle molte attività e dalle altrettante ambizioni ("mit vielen Aktivitäten und ebenso vielen Ambitionen"), uno che detiene numerosi mandati in consigli di amministrazione e che sa come attuare la propria volontà ("Inhaber zahlreicher Verwaltungsratsmandate weiss, wie er seinen Willen durchsetzt"). La presentazione del pezzo lascia presumere, certo, il contenuto critico dell'articolo, ma il semplice fatto di descrivere un politico come una figura potente nella professione e nell'economia non può dirsi disonorevole. Quanto alla presentazione "Geheime Grössen" (doc. A e B, pag. 11), a cura del sostituto caporedattore, essa anticipa effettivamente un articolo di stampo polemico, in cui si accusa l'interessato di condurre dietro le quinte una dura politica nel Ticino ("macht er harte Politik, hinter den Kulissen und weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit"), fuori della normale struttura partitica ("AP 1 gilt als graue Eminenz einer Politszene, die das übliche Parteiengefüge überlappt und weit in die Verästelungen des lokalen Wirtschafts- und Gesellschaftslebens reicht"). Contrariamente

all'opinione dell'attore, tuttavia, nell'ottica di un lettore spassionato non si ravvisano per ciò solo allusioni al fenomeno mafioso. Più dubbia esce l'immagine dell'attore in relazione alle diffusioni – definite illegali, secondo il diritto svizzero – di \_\_\_\_\_, alla bancarotta miliardaria del fondo \_\_\_\_\_ e alle dimissioni del Procuratore pubblico \_\_\_\_\_.

La questione sarà tuttavia di valutare a tale riguardo, analizzando l'articolo principale, se tali connessioni siano giustificate da fatti concreti e veritieri (sotto, consid. 12 a 21).

#### **E. 11**

L'appellante censura inoltre la scelta della fotografia che accompagna l'articolo e il sommario, sostenendo che l'immagine è stata ritoccata per dare un piglio losco e falso al suo volto. Ora, un'immagine può anche essere lesiva della personalità (DTF 130 III 11, 112 II 469), tanto più nel mondo d'oggi, che alla comunicazione visiva tributa grande importanza. L'uso di riprese eseguite nel corso di manifestazioni pubbliche è tuttavia lecito, sempre che non risulti fuorviante, per esempio immortalando la persona in un atteggiamento particolarmente ridicolo, che non riflette la realtà (Barrelet, *Droit de la communication*, Berna 1998, pag. 386 n. 1330). In concreto nulla suffraga la tesi di un ritratto manipolato. Per il resto, nella fotografia l'attore mostra un sorriso poco naturale, ma la sua espressione non è buffa né risibile. L'immagine non ne lede dunque la sua personalità.

#### **E. 12**

In merito alle singole notizie riportate nel servizio, l'attore lamenta in primo luogo che l'articolaista lo abbia messo in relazione, distorcendo la realtà, con la bancarotta del fondo \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_. Per il Pretore il resoconto del ruolo svolto dalla \_\_\_\_\_ nella liquidazione del fondo è invece sostanzialmente compatibile con quanto emerge dai documenti agli atti. Nell'articolo si legge (doc. A e B, pag. 63, 3<sup>a</sup> colonna da metà e seg.) che quando, nel 1985, il fondo \_\_\_\_\_ si era venuto a trovare in difficoltà e se ne era decisa la liquidazione, la \_\_\_\_\_, affiliata alla \_\_\_\_\_, del cui consiglio di amministrazione l'attore era presidente, aveva offerto i suoi servizi quale liquidatrice (“bot eine gewisse \_\_\_\_\_ ihr Dienste als Liquidatorin an”). La Commissione federale delle banche tuttavia aveva rifiutato l'offerta, perché la \_\_\_\_\_ sembrava essere la lunga mano dell'\_\_\_\_\_ (“in Wirklichkeit ein verlängerter Arm”). Era sorto così il sospetto che \_\_\_\_\_, presidente del fondo, intendesse assumere la regia della liquidazione del fondo stesso per il tramite della \_\_\_\_\_ (“über die \_\_\_\_\_ die Liquidation seines Fonds in eigener Regie betrieben wollte”). L'appellante definisce tali asserzioni lesive della sua onorabilità, affermando che in realtà la \_\_\_\_\_ non aveva sollecitato quel mandato e aveva dettato, anzi, chiare condizioni per garantire una vera indipendenza da \_\_\_\_\_, senza dimenticare che non la Commissione federale delle banche, bensì la medesima \_\_\_\_\_ aveva posto il veto a tale collaborazione per evitare ogni possibile conflitto d'interessi. Dagli atti sembrerebbe in effetti che l'iniziativa di affidare alla \_\_\_\_\_ un “incarico di gestione libera dell'intero pacchetto azionario della \_\_\_\_\_” si debba all'ing. \_\_\_\_\_, presidente del fondo, anche se dalla lettera della \_\_\_\_\_ non è dato di sapere in quali circostanze le due società abbiano cominciato a collaborare (doc. S 1, pag. 1). Le proposte agli atti confermano che la società teneva a garantire una gestione del mandato indipendente dagli interessi del mandante (doc. S 1, pag. 3 lett. c, pag. 4 lett. f, pag. 5 lett. e, pag. 6 lett. g2, pag. 7 lett. b) e che l'accettazione dell'incarico è stata vincolata all'ottenimento di garanzie in tal senso (doc. S 1, pag. 2 n. 2, pag. 9). Per finire, reputando di non poter assicurare la necessaria indipendenza, la \_\_\_\_\_ aveva rinunciato al mandato (doc. S 2 e S 3). Ciò è stato

ribadito anche da \_\_\_\_\_ azionista della \_\_\_\_\_, per il quale l'attore stesso aveva fatto rinunciare al mandato la \_\_\_\_\_ (verbale del 23 aprile 1991, pag. 2 in fondo e a retro, in alto). Come ha accertato il Pretore, è pacifico che il mandato si inseriva nella liquidazione del fondo \_\_\_\_\_. I convenuti non hanno dimostrato tuttavia che l'incarico sia stato sollecitato dalla \_\_\_\_\_, né tanto meno che la Commissione federale delle banche abbia posto un veto. Certo, semplici errori o imprecisioni di un giornale non bastano a viziare una notizia di falso (DTF 126 II 307 verso il basso), ma nella fattispecie l'inesattezza non può dirsi secondaria, giacché attribuendo la mancata stipulazione del mandato all'intervento della Commissione federale delle banche (e non a una scelta spontanea della società) l'articolo sottintende la disponibilità della \_\_\_\_\_ a un'operazione vietata poi dall'organo di vigilanza, un'operazione contraria alla legge e alle norme deontologiche della piazza finanziaria svizzera. Tale insinuazione è rafforzata dal seguito dell'articolo, nel quale \_\_\_\_\_, sospettato di voler dirigere la liquidazione del suo fondo attraverso la \_\_\_\_\_, è messo in relazione con il fallimento del \_\_\_\_\_ e con le inchieste penali conseguenti a tale bancarotta (doc. A e B, pag. 64, 1<sup>a</sup> colonna). È invero possibile che la presenza, nel consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ definito – senza contestazioni nemmeno da parte dell'attore – un uomo di fiducia di \_\_\_\_\_, così come gli articoli di lui sulla \_\_\_\_\_ circa l'operato del Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, potessero destare sospetti sulla società. In mancanza di prove, tuttavia, tali sospetti potevano essere evocati solo facendo capi re in modo sufficientemente chiaro a un lettore medio che si trattava di supposizioni (sentenza del Tribunale federale 5C.179/2004 del 3 febbraio 2005, consid. 4.2.2, commentata in: *Medialex* 2005 pag. 111). Nell'articolo manca ogni precisazione in tal senso. Quanto alla posizione dell'attore, è vero che nell'articolo egli è citato solo come presidente della \_\_\_\_\_, né si afferma che egli abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda descritta o che la \_\_\_\_\_ gli appartenesse o si identificasse con lui. Tuttavia è fuori dubbio che, incentrando tutto il servizio sulla sua persona, un lettore medio (cioè non prevenuto e di adeguata cultura) era indotto a trarre l'ovvia conclusione che dietro la vicenda “\_\_\_\_\_ si celasse l'AP 1. Senza dimenticare che nell'articolo la \_\_\_\_\_ è definita l'organo esecutivo della \_\_\_\_\_ (presieduta dall'attore), oltre che l'organizzazione supporto di \_\_\_\_\_ (di cui l'attore aveva preso in mano il destino), della quale condivideva il recapito e della quale avrebbe dovuto assumere i debiti. Vicepresidente esecutivo della \_\_\_\_\_ era inoltre l'arch. \_\_\_\_\_, di cui l'attore aveva preso ripetutamente le difese davanti al comitato del Partito \_\_\_\_\_ per una questione legata a un conflitto d'interessi nella vicenda dell'\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Altra attività della \_\_\_\_\_ era la gestione dell'emittente televisiva privata \_\_\_\_\_, diretta di fatto da \_\_\_\_\_, redattore capo della \_\_\_\_\_, e di cui le PTT avevano chiesto ufficialmente alle autorità italiane la chiusura, senza che ciò turbasse l'attore, “difensore dello Stato e tenente colonnello, altrimenti così preoccupato del bene della Svizzera”. E per finire, come ha accertato il Pretore (e i convenuti non contestano), “la partecipante totalitaria di \_\_\_\_\_ era la \_\_\_\_\_ (sentenza, pag. 10 in alto). Che l'intento poi fosse quello di mettere l'attore in una luce particolarmente equivoca per sminuirne la reputazione appare ancor più evidente ove si pensi che invece – secondo l'articolo – “il consigliere nazionale \_\_\_\_\_, accortosi tempestivamente del pericolo, si era dimesso da vicepresidente della \_\_\_\_\_, poiché la questione dell'emittente a \_\_\_\_\_ gli appariva troppo politica” (doc. A e B, pag. 63, 3<sup>a</sup> colonna a metà). Così com'è esposto, il resoconto del ruolo svolto dalla \_\_\_\_\_ nella liquidazione del fondo

\_\_\_\_\_ risulta dunque ledere la personalità dell'attore.

### **E. 13**

Relativamente alla vicenda di \_\_\_\_\_, l'articolo riferiva che fra le attività della \_\_\_\_\_ v'era la gestione di tale emittente, la quale secondo la Svizzera inondava illegalmente la regione di \_\_\_\_\_ di pubblicità, intrattenimenti ed emissioni politiche (“für schweizerische Begriffe illegal in die Eidgenossenschaft sendet”). Soggiungeva che le PTT ne avevano chiesto ufficialmente in Italia la chiusura, ma che ciò non sembrava turbare l'attore, difensore dello Stato e tenente colonnello, altrimenti così preoccupato del bene nazionale (doc. A e B, pag. 63, 3<sup>a</sup> colonna in alto). L'appellante ritiene che tali affermazioni siano lesive della sua personalità e rileva che in realtà la \_\_\_\_\_ deteneva sì una quota dell'emittente per il tramite di una società estera, ma che la società non gli apparteneva e che la diffusione non era illegale né vietata dalle PTT, ma frutto di un vuoto giuridico nella legislazione italiana. Per il Pretore la notizia nulla muta all'onorabilità dell'attore, a prescindere dal fatto che l'emittente trasmetteva effettivamente su frequenze non preventivamente concordate con le autorità elvetiche. Ora, nell'articolo non si affermava che la citata società appartenesse all'appellante. Si diceva che l'attore era presidente del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_, di cui la affiliata \_\_\_\_\_ era l'organo esecutivo (doc. A e B, pag. 63, 1<sup>a</sup> colonna in basso e 2<sup>a</sup> colonna in alto). D'altro lato, l'appellante medesimo riconosce che la stazione televisiva profittava di un vuoto giuridico esistente in quegli anni in Italia e che le frequenze usate, pur non disturbando le emissioni svizzere, non erano state concordate con la Confederazione. Per di più, una simile emittente sarebbe stata illegale in Svizzera, così come sarebbe stato illegale l'uso senza concessione nazionale o estera di un impianto radiotelevisivo fuori dei confini nazionali che trasmettesse in Svizzera (doc. U 4, 1<sup>a</sup> colonna nel mezzo). Che la normativa svizzera restasse lettera morta per la mancanza di accordi transfrontalieri o per il citato “vuoto giuridico” in Italia poco muta alla sostanza dell'informazione, la quale precisava appunto che la situazione di illegalità era da intendersi secondo la concezione svizzera (“für schweizerische Begriffe illegal”). I convenuti non hanno dimostrato invero che le PTT avessero chiesto la chiusura dell'emittente. Anzi, agli atti figura una lettera del 20 aprile 1983 con cui la Direzione di circondario delle telecomunicazioni a Bellinzona confermava che fino a quel giorno \_\_\_\_\_ non aveva perturbato la ricezione dei programmi nazionali, non senza precisare che se ciò fosse avvenuto i disturbi sarebbero stati segnalati all'autorità italiana (doc. U 5). Se non che, come già si è visto, semplici errori o imprecisioni di giornale non bastano a rendere falsa una notizia (sopra, consid. 13). Il resoconto delle attività della \_\_\_\_\_ nell'emittente privata italiana non può dirsi di conseguenza, in ultima analisi, lesiva della personalità dell'attore.

### **E. 14**

Per l'appellante è lesiva della sua personalità anche la fallace accusa di estremismo politico rivolta a lui e al giornale \_\_\_\_\_, da lui presieduto e animato. Egli ribadisce di non essere stato membro né dell'\_\_\_\_\_ né dell'associazione \_\_\_\_\_ e che la sua posizione era solo quella di incoraggiare gli aderenti al dialogo. L'attore ricorda di essersi espresso nel senso che appartenere all'\_\_\_\_\_ non è motivo di esclusione dal Partito \_\_\_\_\_ e di avere lasciato spazi di espressione sulla \_\_\_\_\_ a tutte le correnti del partito. Il Pretore ha ritenuto, da parte sua, che definire l'attore all'estrema destra del Partito \_\_\_\_\_ costituisca un apprezzamento giornalistico non censurabile, mentre la relazione di lui con l'\_\_\_\_\_, oltre che vera, non ledeva la sua personalità. A parere del

primo giudice, inoltre, non appariva offendere l'onorabilità dell'attore nemmeno affermare che \_\_\_\_\_ aveva sostenuto la causa di persone imputate in processi penali. a) Nel sottotitolo dell'articolo si legge che l'attore conduceva nel Ticino le sue battaglie di estrema destra politica con metodi e scopi non al di sopra di ogni sospetto (“auf der äussersten Recht”: doc. A e B, pag. 59). Si legge inoltre che, giunto alla presidenza della \_\_\_\_\_, egli aveva tramutato il giornale in portavoce dell' \_\_\_\_\_, neocostituita associazione di inquietanti patrioti (“unheimliche Patrioten”) provenienti dalla destra e dall'estrema destra del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_. Per l'articolista tale associazione è una lobby pronta a battersi contro tutto quanto è in odore di sinistra e che trovava appoggi anche nel settimanale italiano neofascista \_\_\_\_\_. Egli adduce inoltre che, quando l'allora Consigliere di Stato \_\_\_\_\_ aveva definito l'associazione un “movimento reazionario finanche maccartista”, l' \_\_\_\_\_ aveva trovato nel Consigliere agli Stati PA 2 uno zelante difensore (“einen eifrigen Verteidiger”), ancorché a Berna la posizione estrema di AP 1 (“die extreme Position AP 1”: doc. A e B, pag. 60, 3ª colonna) non abbia mai mietuto successi. b) Attribuire a una persona opinioni politiche estremistiche può ledere la considerazione che di lei ha il pubblico. Chi tuttavia si espone pubblicamente in politica, non può poi ritenersi leso nella personalità se la sua posizione politica è resa nota (DTF 107 II 5 consid. b con rimando). Nella fattispecie l'articolista ha rivolto a due riprese il termine “estremo” all'attore, ma non ha posto in dubbio la di lui appartenenza al Partito \_\_\_\_\_, che è notoriamente di ispirazione centrista. Non si può dire perciò che egli abbia accusato l'attore di estremismo o lo abbia collocato in uno schieramento del tutto estraneo al suo credo. Inoltre dal profilo politico l'attore può definirsi nei modi più diversi: aderente all’“area moderata del \_\_\_\_\_” (deposizione \_\_\_\_\_ del 14 dicembre 1990, pag. 3 a retro verso il basso), “anticonformista di destra” (act. deposizione \_\_\_\_\_ del 28 gennaio 1992, pag. 2 in basso), “anticonformista (anticomunista) [...] di destra” (deposizione \_\_\_\_\_ del 7 luglio 1993, pag. 1), appartenente all’“area di destra” (deposizione \_\_\_\_\_ del 10 febbraio 1995, pag. 1) o all’“ala di destra” (deposizione \_\_\_\_\_ del 9 luglio 1996, pag. 3) o alla “destra più spinta” (deposizione \_\_\_\_\_ del 27 maggio 1997, pag. 4 in mezzo). Il giudizio dipende anche dal punto di vista dell'interpellato, di modo che di per sé l'ottica dell'articolista non può reputarsi offensiva. c) Per altro l'attore non può ergersi a patrocinatore dell' \_\_\_\_\_, di cui l'articolo non pretende che fosse membro. Certo, il giornalista ha omesso di spiegare perché egli abbia appoggiato i membri di tale \_\_\_\_\_ all'interno del Partito \_\_\_\_\_ e ha tralasciato di riferire che la \_\_\_\_\_ aveva ospitato sulle sue pagine anche l'espressione di altre correnti di pensiero (doc. R 1–11 ; deposizione \_\_\_\_\_ del 14 dicembre 1990, pag. 3 a retro in alto). E una lesione illecita della personalità può verificarsi anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti essenziali, sempre che ciò metta il soggetto in una luce equivoca (Werro, Chronique de la jurisprudence 2000 et 2001: Le droit de la personnalité, in: Medialex 2002 pag. 21 con rimandi). Rimane il fatto che in concreto l'appellante aveva effettivamente preso le difese dell' \_\_\_\_\_ (deposizione \_\_\_\_\_ del 18 ottobre 1996, pag. 1), lasciando spazio anche a membri del movimento sulla \_\_\_\_\_ (deposizione \_\_\_\_\_ del 14 dicembre 1990, pag. 3 a retro in alto; deposizione \_\_\_\_\_ del 7 luglio 1993, pag. 1 a retro). L'interessato può quindi denunciare un resoconto dei fatti tendenzioso, malevolo e fors'anche prevenuto, ma non può dolersi della circostanza che la sua filosofia politica sia stata fraintesa. Tutto considerato, l'articolista si è espresso ancora nei limiti della – talvolta dura e partigiana – critica politica.

A dire dell'appellante, lesivo della sua personalità è pure l'asserto inveritiero secondo cui egli si è accanito contro l'allora Procuratore pubblico \_\_\_\_\_ per biechi motivi. Il Pretore ha posto in evidenza che l'articolo non imputava all'attore losche intenzioni, mentre dagli atti si desume chiaramente che la \_\_\_\_\_ aveva osteggiato la rielezione del magistrato. a) L'articolaista è partito dall'idea ("angenommen wird ...") che nel 1972 l'attore avesse agito dietro le quinte perché l'allora Procuratore pubblico \_\_\_\_\_ non fosse rieletto. Le prime tensioni – egli ha scritto – erano nate quando il magistrato aveva rifiutato di versare alla cassa del partito una percentuale dello stipendio, ciò che era dispiaciuto non solo all'attore, ma anche a numerosi esponenti \_\_\_\_\_ luganesi. La misura era poi risultata colma per l'AP 1 e il suo entourage ("war für AP 1 und seine Entourage das Mass voll") – egli ha continuato – quando il Procuratore aveva tradotto in giustizia taluni notabili luganesi, senza riguardo all'appartenenza politica. In una campagna senza precedenti ("In einer beispiellosen Hetzkampagne") la \_\_\_\_\_, di cui l'AP 1 aveva preso in mano il destino, aveva incolpato allora il Procuratore pubblico di avere coperto il sostituto Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, cui AP 1 rimproverava una violazione della "Lex von Moos". Il Tribunale federale aveva poi accertato la prescrizione dell'asserito illecito ancor prima che il Procuratore ne avesse avuto notizia, ma i due erano rimasti nel mirino della \_\_\_\_\_, la quale nel lasso di un anno aveva aperto un fuoco di sbarramento contro entrambi ("in Visier der \_\_\_\_\_, die innerhalb eines Einzigen Jahres ein Sperrfeuer von Artikel gegen die beiden abschoss": doc. A e B, pag. 60, 1<sup>a</sup> colonna in basso e 2<sup>a</sup> colonna). b) L'appellante assevera che affermazioni del genere suscitano nel lettore medio l'impressione che egli abbia avversato \_\_\_\_\_ per astio e vendetta, animato da motivi bassi e disonorevoli. Egli ricorda di avere appoggiato la candidatura di \_\_\_\_\_ due volte consecutive, opponendosi solo alla terza in nome del Distretto di \_\_\_\_\_ per motivi politici, di non avere condiviso il biasimo al Procuratore per non versare contributi al partito, di non avere incoraggiato la pubblicazione di articoli critici nei confronti di lui, tanto meno in difesa di propri clienti, e sottolinea che la Corte penale federale aveva poi condiviso le critiche mosse dalla \_\_\_\_\_. L'attore mette in dubbio altresì l'attendibilità delle deposizioni rilasciate da \_\_\_\_\_ e dallo stesso \_\_\_\_\_, il primo essendosi dichiarato per altro suo "fiero avversario" e il secondo avendo risposto alle domande in modo contraddittorio o evasivo. c) L'attore rimprovera nuovamente all'articolaista, in sostanza, l'omissione di elementi che giudica essenziali nella cronaca della diatriba fra lui e l'avv. \_\_\_\_\_. Già si è detto (consid. 14c) che l'omissione di fatti essenziali può costituire una lesione della personalità. In concreto la narrativa dell'articolo è sicuramente di parte, per non dire faziosa, ma la querelle era intricata e non si poteva pretendere che il giornalista specificasse ogni affermazione. Anche volendo prescindere dalle testimonianze di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nella sostanza dell'articolo poco muta che l'attore avesse appoggiato in due precedenti occasioni la candidatura di quest'ultimo (doc. O 13, O 14; deposizione \_\_\_\_\_ del 23 april e 1991, pag. 3 a retro nel mezzo) o avesse dissentito dal rimprovero indirizzato a costui per il mancato pagamento di contributi al partito (nota manoscritta dell'attore doc. O 22 in fondo). A poco rileva altresì che egli si fosse astenuto dal sostenere la campagna stampa contro di lui (deposizione \_\_\_\_\_, pag. 3 nel mezzo; deposizione \_\_\_\_\_ del 30 maggio 1996, pag. 2) o che la posizione del Tribunale federale sul caso \_\_\_\_\_ fosse più articolata (doc. N 3 e N 5). Determinante è che, come si deduce chiaramente dagli atti, nel 1972 l'appellante ha effettivamente avversato la ricandidatura di \_\_\_\_\_ (doc. O 7, O 13 e O

, Q

### E. 18

Circa l'assunzione della presidenza della \_\_\_\_\_, l'articolo riferisce che all'attore era riuscito “ un colpo grosso ” nel 1976, quando era divenuto presidente del consiglio di amministrazione del giornale, ricco di tradizione liberale (“Einen grossen Coup hatte AP 1 gelandet”: doc. A e B, pag. 60, 2<sup>a</sup> colonna). Riporta che alcune sue prese di posizione in Parlamento non erano una sorpresa, ove appena si considerasse che cosa fosse divenuta la \_\_\_\_\_ dopo la ripresa da parte sua (“kein Wunder ist, wenn man sieht, was seit seiner Übernahme der \_\_\_\_\_ aus diesem Blatt geworden ist”: doc. A e B, pag. 63, 1<sup>a</sup> colonna). Saggiunge che un membro dell' \_\_\_\_\_, il dott. \_\_\_\_\_, aveva raccomandato a chiunque fosse in conflitto con la giustizia ticinese di rivolgersi all' \_\_\_\_\_ medesima o alla sua portavoce, la \_\_\_\_\_ (“Sprachrohr”). Tale disponibilità – continuava l'articolista – era diventata prassi dacché l'attore dirigeva le sorti del giornale, come dimostravano i casi della \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_ e il processo \_\_\_\_\_ (doc. A e B, pag. 63, 1<sup>a</sup> colonna). Secondo l'appellante le citate asserzioni sono lesive della sua personalità perché lo mettevano in cattiva luce, avvalorando l'idea che egli volesse raggiungere i propri fini facendo capo a metodi poco ortodossi, come quello di usare le pagine di un giornale per difendere sistematicamente criminali di cui era difensore. Per il Pretore, si tratta invece di argomenti che non ledono l'onore e che, quantunque imprecisi, non mutano l'immagine generale dell'interessato. Che assumere la presidenza dell'associazione \_\_\_\_\_ non fosse “ un colpo grosso ”, ma un tentativo di salvataggio perché il giornale versava in pessime condizioni finanziarie e nessuno era disposto a raccoglierne le sorti, trova riscontro agli atti (doc. P; deposizioni \_\_\_\_\_ del 23 aprile 1991, pag. 2 a retro in mezzo, \_\_\_\_\_ dell'8 febbraio 1995, pag. 2 e \_\_\_\_\_ del 27 maggio 1997, pag. 1). L'insinuazione dell'articolista, che del resto accenna esplicitamente alle difficoltà in cui si trovava il foglio nel 1976 (doc. A e B, pag. 60, 2<sup>a</sup> colonna in alto), non basta ad ogni modo per ledere la personalità dell'attore. Certo, questi nega di avere imposto il proprio orientamento politico e di aver fatto piegare la testata a destra. Dall'istruttoria si evince inoltre che la \_\_\_\_\_ ha avuto modo di pubblicare opinioni di estrazione diversa. Sta di fatto però che essa rimaneva posizionata nell'ala destra del Partito \_\_\_\_\_ (doc. HH, pag. 23; deposizioni \_\_\_\_\_ del 14 dicembre 1990, pag. 3 a retro e \_\_\_\_\_ del 27 maggio 1997 pag. 2 verso l'alto) e che le sue pagine hanno ospitato ripetute prese di posizioni di esponenti dell' \_\_\_\_\_. Né l'articolo sostiene che l'attore abbia imposto la sua opinione al giornale; si legge solo che sotto la sua direzione la testata si è dimostrata pronta ad accogliere articoli in difesa di persone aventi problemi con la giustizia (“Verteidigungsbereitschaft”: doc. A e B, pag. 63, 1<sup>a</sup> colonna), ciò che l'appellante non nega. Tutto considerato, di conseguenza, non può dirsi che l'articolo, ancorché di parte, contenga falsità. Né comporta una lesione della personalità affermare che un direttore imponga la propria linea politica a un giornale.

### E. 19

L'appellante lamenta come lesiva della personalità anche la tattica “ dentro e fuori del partito ” che l'articolo gli ha attribuito. Il Pretore ha ritenuto tali affermazioni inidonee a ledere l'onorabilità, tanto più che in quegli anni le due ali del Partito \_\_\_\_\_ si confrontavano apertamente, mentre nulla di disdicevole pervade il desiderio di “salire in alto”, ossia di mirare al Consiglio federale. L'appellante censura in particolare le

affermazioni, secondo cui egli si batteva all'estrema destra liberale con metodi e obiettivi che non erano al di sopra di ogni sospetto (“mit Methoden und Zielen, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind”: doc. A e B, pag. 59, sottotitolo), lanciava colpi di striscio al fronte provocando un grande strepito per poi entrare in scena e apparire un modello di ragionevolezza (“Die Taktik... Er schickt einige Querschläger an die Front, die ein grosses Hallo veranstalten und mit extremen Auftritten und Kampagnen die Leuten nerven, um sich dann als Ausbund der Vernunft in Szene zu setzen, als Mann, der die Extremisten halbwegs auf den Boden zurückholt und so zu dem kommt, was er ursprünglich eingeplant hatte”: doc. A e B, pag. 59, 1<sup>a</sup> colonna), aveva abbandonato la corrente progressista del partito per difendere gli interessi di petrolieri e commercianti d'immobili (“Den Bruch mit dieser kurzfristigen ■linken' Vergangenheit... dass er die Interessen jener grossen Erdöl-gesellschaften vertrat”: doc. A e B, pag. 59, 2<sup>a</sup> colonna; “Immobilienhändler-Kreisen nahestehend”: doc. A e B, pag. 60, 3<sup>a</sup> colonna in basso), si mostrava conciliante e ragionevole a Berna mentre agiva dietro le quinte nel Ticino (doc. A, pag. 11: sopra, consid. 10). Per l'attore i comportamenti testé descritti sono disdicevoli e atti a dimostrare come egli mirasse a “salire in alto” con ogni mezzo (doc. A e B, pag. 59, titolo e sottotitolo). Inoltre egli censura di falsità tali rimproveri, facendo valere di non avere mai agito per mezzo di “letteracce, minacce, (...) buttafuori per apparire la quintessenza della ragione”. Egli nega inoltre di essersi adoperato per far eleggere \_\_\_\_\_ in governo, illustrando il suo ruolo nell'ambito del cosiddetto “documento di Lugano” e la sua posizione nei confronti della sinistra. Se non che, l'articolo non parlava né dell'elezione di \_\_\_\_\_ in Consiglio di Stato né del “documento di Lugano”. Nemmeno menzionava “letteracce” o “minacce”. Quanto alla posizione dell'attore verso la sinistra, è pacifico che egli non condivida – allora come ora – l'idea comunista (deposizione \_\_\_\_\_ del 7 luglio 1993, pag. 1; Rep. 1972 pag. 151 segg.). L'articolo non descriveva invero tutte le sue sfaccettature politiche o le sue motivazioni (deposizioni \_\_\_\_\_ del 9 luglio 1996, pag. 3 in basso e seg. e \_\_\_\_\_ del 10 febbraio 1995, pag. 2), ma tale semplicismo nulla muta la sostanza delle cose, ovvero che l'attore è sostanzialmente un uomo di destra. È senz'altro possibile che egli si sia sforzato di temperare alcuni articoli pubblicati dalla \_\_\_\_\_ sotto la sua presidenza (deposizioni \_\_\_\_\_ del 30 maggio 1996, pag. 2 e \_\_\_\_\_ del

## **E. 23**

I convenuti eccepiscono che i fatti e i giudizi contenuti nel loro articolo, pur toccando per certi versi la considerazione sociale dell'attore, evitano volutamente ingerenze nella sfera personale riservata e connotazioni scandalistiche o offensive, basando ogni apprezzamento su circostanze precise. A parer loro, dovendosi ponderare i contrapposti interessi, stante l'imminenza delle elezioni nazionali l'interesse della stampa all'informazione critica giustificava ampiamente che la rivista mettesse in luce anche gli aspetti discutibili di un personaggio pubblico. Il problema è che, come si è spiegato, la stampa non ha il diritto di diffondere notizie inveritiere (sopra, consid. 7). Ove ecceda tali limiti, deve assumere le proprie responsabilità. L'appellante, dal canto suo, chiede che sia accertata l'illiceità dell'intero servizio. Ora, non fa dubbio che l'articolo dia dell'attore un'immagine molto critica, se non livorosa. Non tutte le affermazioni contenute nel pezzo tuttavia sono lesive della personalità (sopra, consid. 12 a 22). Censurare in blocco un intero articolo presuppone, per di più, grande cautela, dato il mandato d'informazione che svolge la stampa (art. 28 cpv. 2 CC; sopra, consid. 7). Considerata poi la varietà delle notizie riportate nella fattispecie, non sarebbe giustificato condannare indistintamente l'insieme del servizio.

#### **E. 24**

Se ne conclude che i convenuti hanno leso illecitamente la personalità dell'attore nella misura in cui hanno descritto in modo inveritiero il ruolo della \_\_\_\_\_, affiliata della \_\_\_\_\_ (del cui consiglio di amministrazione l'attore era presidente) nel fallimento del fondo \_\_\_\_\_. In specie essi hanno disatteso l'art. 28 CC affermando che quando, nel 1985, il fondo \_\_\_\_\_ era venuto a trovarsi in difficoltà e se ne era decisa la liquidazione, la \_\_\_\_\_ aveva offerto i suoi servizi quale liquidatrice (sopra, consid. 12), ma che la Commissione federale delle banche aveva rifiutato l'offerta perché la \_\_\_\_\_ sembrava la lunga mano dello stesso \_\_\_\_\_ (loc. cit.). Lesive sono pure le affermazioni secondo cui, avversando a suo tempo il progetto di oleodotto del \_\_\_\_\_, l'attore rappresentava gli interessi di grosse compagnie petrolifere (sopra, consid. 20).

#### **E. 25**

L'appellante chiede di accertare che in seguito alla pubblicazione dell'articolo egli ha subito danni per almeno fr. 300 000.– e postula la condanna dei convenuti a rifondergli solidalmente tale importo con interessi al 5% dal 1° luglio 1987. Il Pretore ha respinto la richiesta, non ravvisando lesione illecita della personalità (consid. 9). a) Non a torto i convenuti contestano l'ammissibilità della domanda di accertamento. Salvo ipotesi estranee alla fattispecie, invero, un'azione di accertamento ha natura sussidiaria rispetto a un'azione di condanna (RtiD I-2004 pag. 456 consid. 3 con richiami). Nella misura in cui postula l'accertamento del danno subito, l'attore avanza dunque una domanda irricevibile, potendo egli chiedere la rifusione del pregiudizio. I convenuti censurano altresì l'ammissibilità della richiesta di condanna, l'appellante avendo ommesso di quantificare la pretesa nella petizione e avendo indicato l'importo solo nell'appello. In realtà l'attore ha definito la domanda di risarcimento in “almeno fr. 300 000.–” e addotto le varie poste del calcolo già nel memoriale conclusivo (act. XXVIII, pag. 2 e 23). Se i convenuti hanno rinunciato al dibattimento finale, precludendosi il diritto di esprimersi sulle conclusioni avversarie, ciò non può essere imputato all'attore. Fino a concorrenza di fr. 300 000.– la richiesta di quest'ultimo non può pertanto dirsi “nuova” nel senso dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC. È vero che nella petizione l'attore non ha cifrato le sue pretese. È altrettanto vero però che egli si è giustificato, spiegando che il danno era “ancora in corso”, gli effetti negativi dell'articolo non essendo terminati (act. I, pag. 26). Nel memoriale di risposta i convenuti hanno eccepito l'irricevibilità della richiesta sotto il profilo dell'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC (act. II, pag. 1 e seg.) e nell'ambito del successivo scambio di allegati, limitato alle eccezioni processuali da loro sollevate, l'attore ha ribadito la propria spiegazione (act. III, pag. 5), mentre i convenuti hanno chiesto al Pretore di diffidare l'attore a specificare le richieste (act. IV, pag. 2). A ragione tuttavia il Pretore non li ha seguiti. Per diritto federale domande indeterminate sono ammissibili, segnatamente, quando il leso non sia ancora in grado di determinare il danno subito o quando possa cifrare le sue pretese solo dopo l'istruttoria (DTF 131 III 245 consid. 5.1 con rimandi). Nella fattispecie l'attore non poteva sapere subito, nell'aprile del 1987, se e per quanto tempo le conseguenze negative dell'articolo pubblicato dieci mesi prima sarebbero perdurate e quanti mandati di amministratore o di patrocinatore egli avrebbe perduto in pendenza di causa. Proprio il caso della \_\_\_\_\_ (sotto, consid. 26a) – l'unico, si vedrà oltre, di rilievo ai fini del giudizio – dimostra come solo l'istruttoria abbia consentito di accertare la retribuzione che l'attore avrebbe potuto riscuotere quale membro del consiglio di amministrazione. E nemmeno i

convenuti pretendono che tale cifra potesse già essere quantificata con sufficiente approssimazione nell'aprile del 1987. Che l'attore, quindi, abbia cifrato quella posta del danno solo nel memoriale conclusivo è comprensibile. Esigere il contrario trascenderebbe nel formalismo eccessivo. b) L'azione di risarcimento per atto illecito riservata all'art. 28 a cpv. 3 CC è retta dagli art. 41 segg. CO e presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (commessa se non altro per negligenza: Meili, op. cit., n. 16 ad art. 28 a ), l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio della vittima) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno ( Deschenaux/ Steinauer , op. cit., pag. 208 n. 611 e 612). Il giudice determina l'entità del risarcimento con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO). Egli può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto o se circostanze per le quali il danneggiato è responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il danno, ovvero a peggiorare la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Anche la misura della riduzione sottostà all'equo apprezzamento del giudice (DTF 128 III 399 consid. 4.5 con riferimenti). c) Per quanto concerne la colpa, l'appellante fa valere che, pubblicando asserzioni unilaterali e aggressive in forma inutilmente offensiva senza alcuna verifica del fondamento, i convenuti hanno agito con intenzione o – per lo meno – con grave negligenza, come risulta anche dal modo in cui è stata pubblicata la risposta. I convenuti oppongono di avere rispettato scrupolosamente le norme deontologiche e professionali, sostenendo di avere condotto un'inchiesta accurata e di non avere pubblicato notizie senza verifica o di cui potesse essere revocato in dubbio il pubblico interesse. Se non che, a suffragio di tali giustificazioni essi si sono limitati a produrre copie di articoli pubblicati da altri giornali (doc. 1 a 7, 9 a 11). \_\_\_\_\_, già parlamentare e giornalista di professione, ha dichiarato inoltre che il suo incontro con un inviato della rivista è durato solo pochi minuti ed è stato poco approfondito (deposizione del 28 gennaio 1992, pag. 1 e seg.). \_\_\_\_\_ ha riconosciuto che i giornalisti con cui aveva parlato potevano essersi ispirati a impressioni di lui, soggiungendo tuttavia che a quel momento egli era notoriamente “un fiero avversario della linea politica dell'AP 1” (deposizione del 27 maggio 1997, pag. 4 seg.). Altri testimoni hanno negato di essere stati interpellati dall'articolaista in relazione ai fatti riportati nel servizio (deposizioni \_\_\_\_\_ del 26 feb braio 1992, pag. 1 a retro; \_\_\_\_\_ del 28 febbraio 1994, pag. 4; \_\_\_\_\_ dell'8 febbraio 1995, pag. 1; \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ del 10 febbraio 1995, pag. 1 e pag. 3; \_\_\_\_\_ del 10 maggio 1995, pag. 5; \_\_\_\_\_ del 29 novembre 1996, pag. 2). Non risulta pertanto che i convenuti abbiano verificato con qualche accuratezza le notizie pubblicate. Essi si sono limitati a riprendere precedenti articoli e le impressioni di un “fiero avversario” dell'attore, sottovalutando il pericolo – e accomodandosi con ciò del rischio – di riportare notizie inveritiere ( Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurigo 1984, pag. 253 n. 1909). Il modo in cui essi hanno posto in atto la transazione giudiziaria sul diritto di risposta ancora non dimostra l'intenzionalità della lesione, ma conferma per lo meno una chiara negligenza. I convenuti non negano per altro la loro comune responsabilità nella stesura del servizio, responsabilità che la giurisprudenza ammette segnatamente fra redattore, editore e casa editrice di un articolo lesivo della personalità (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa, 104 II 225). I convenuti sono quindi tenuti solidalmente al risarcimento del danno occasionato (DTF 126 III 166 consid. 5a/aa; Tercier, op. cit., pag. 256 n. 1938 seg.).

## **E. 26**

L'attore lamenta un danno materiale di fr. 2 447 000.–, facendo valere di avere perduto un compenso di fr. 317 000.– come membro del consiglio di amministrazione della

\_\_\_\_\_ per 8 anni, di fr. 350 000.– come membro del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ per 7 anni, di fr. 600 000.– come membro del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ per 6 anni, di fr. 300 000.– come membro del consiglio di amministrazione di un'ipotetica terza società per 6 anni, di fr. 80 000.– come legale della \_\_\_\_\_ per 8 anni, di fr. 100 000.– come legale di ipotetici privati e di avere perso altresì fr. 700 000.– di contributi a \_\_\_\_\_, precedentemente raccolti e poi da lui assunti direttamente per 3 anni e mezzo. Per l'appellante tali pregiudizi sono invero riconducibili anche ad articoli apparsi sullo \_\_\_\_\_, oggetto di una causa parallela, di modo che valuta in definitiva le sue pretese in fr. 300 000.–, non senza ricordare che nel 1989 il Pretore aveva proposto ai convenuti di comporre la lite nelle vie amichevoli versandogli un risarcimento di fr. 100 000.–. I convenuti negano, da parte loro, ogni lesione illecita della personalità e rifiutano qualsiasi risarcimento. a) Quanto al mancato guadagno dell'attore come membro del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_, dagli atti risulta che il 3 aprile 1986 il dott. \_\_\_\_\_, presidente del consiglio di amministrazione di quella società, aveva comunicato all'attore le date dell'assemblea generale e delle prime sedute, esprimendo la propria soddisfazione per la disponibilità di lui a entrare in quel gremio (doc. CC 1 ). Se non che, egli aveva revocato l'offerta l'11 giugno 1986 per le polemiche sorte in seguito alla pubblicazione su \_\_\_\_\_ (doc. CC 3 ). Il dott. \_\_\_\_\_, parlamentare e membro del consiglio di amministrazione, ha confermato tale circostanza, precisando di avere rinunciato a proporre l'attore come candidato al consiglio di amministrazione per il timore che a causa dell'articolo apparso su \_\_\_\_\_ scoppiasse una polemica all'assemblea generale. A parer suo l'articolo ha avuto un influsso determinante. In definitiva, all'assemblea del 1987 l'attore non è stato proposto (rogatoria del 7 gennaio 1990, risposte n. 1, 2, 5, 6 a 9). Il dott. \_\_\_\_\_ ha indicato l'onorario dei membri del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ in fr. 37 000.– per il 1986 e in fr. 40 000.– annui dopo di allora, più un rimborso spese fisso di fr. 12 000.– annui, il tutto fino a un massimo di 70 anni d'età (rogatoria del 17 aprile 1990, risposte n. 4, 5b, 6 e 8). Non consta che l'assemblea generale della \_\_\_\_\_ abbia mai rifiutato di eleggere un candidato proposto al consiglio di amministrazione o di rinnovarne il mandato annuo. Se fosse stato eletto nel consiglio di amministrazione per otto anni (come pretende nell'appello, pag. 30), l'attore avrebbe guadagnato così fr. 317 000.–. Resta da verificare in che misura tale pretesa sia fondata (sotto, consid. f). b) L'appellante sostiene inoltre che secondo l'uso ogni personalità pubblica sedesse in non più di sei gruppi quotati in borsa. E siccome egli già apparteneva, allora, ai consigli di amministrazione di tre grossi gruppi e con ogni probabilità sarebbe stato eletto in almeno altri tre, egli prospetta danni per fr. 350 000.–, fr. 600 000.– e fr. 300 000.–. Il dott. \_\_\_\_\_ ha invero spiegato che l'attore era già membro del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ e sarebbe stato verosimilmente proposto per il consiglio di amministrazione della società capogruppo, ossia della \_\_\_\_\_, esprimendo l'opinione che gli articoli possano avere avuto un influsso negativo (rogatoria del 27 febbraio 1990, risposta a pag. 4). Altri testimoni, invece, hanno negato di essere a conoscenza di analoghe circostanze (deposizione del dott. \_\_\_\_\_, rogatoria del 3 aprile 1990, risposta n. 6 e del dott. \_\_\_\_\_, rogatoria del 13 marzo 1990, risposta n. 6). Dagli atti, in realtà, nulla risulta circa l'uso evocato dall'appellante, né esso può reputarsi notorio. Neppure è dato di sapere con un minimo di certezza quale potesse essere l'onorario per simili attività, che l'interessato medesimo situa in un'ampia gamma tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– annui. Sostanzialmente ipotetiche, tali poste del danno non possono dunque ritenersi sufficientemente attendibili. c) L'appellante sostiene

altresì che, a causa della mancata nomina, egli ha perduto introiti di almeno fr. 10 000.– annui per 8 anni a causa dei mandati di patrocinio non conferitigli dal “ gruppo sud ” della \_\_\_\_\_ . Il dott. \_\_\_\_\_ fa invero risalire alla pubblicazione dell'articolo e alla sfumata elezione nel consiglio di amministrazione la decisione di non più far capo allo studio legale dell'attore per le necessità del gruppo “ sud ” (rogatoria del 17 aprile 1990, risposta n. 6c), nonostante le assicurazioni date all'attore con lettera dell'11 giugno 1986 (doc. CC 3 in fondo). Sta di fatto che l'appellante non ha saputo sostanziare la presumibile consistenza di tali mandati. Né la prova di tale danno poteva dirsi impossibile o molto difficile da recare, vista la possibilità di interpellare almeno i responsabili del gruppo \_\_\_\_\_ . Ciò non lascia spazio a un apprezzamento da parte del giudice ( Werro in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 26 ad art. 42). Altrettanto vale per i mandati revocati e perduti dallo studio legale, che l'appellante stima in complessivi fr. 100 000.–. Nulla risulta dagli atti, invero, sulle entrate dello studio dell'attore. d) L'interessato lamenta anche mancati introiti di fr. 200 000.– annui, per tre anni e mezzo, che egli raccoglieva presso amici e clienti a sostegno della \_\_\_\_\_ e che invece aveva dovuto elargire personalmente. \_\_\_\_\_, già presidente della cooperativa “ \_\_\_\_\_ ”, ha confermato per vero che in seguito alla pubblicazione degli articoli su \_\_\_\_\_ e sullo \_\_\_\_\_ era intervenuto un calo di pubblicità e di appoggi finanziari, quantificabili per la Svizzera interna in fr. 200 000.– annui (deposizione del 23 aprile 1991, pag. 1 a retro in alto). Il danno tuttavia ha toccato la cooperativa, di cui non consta che l'attore fosse tenuto a coprire gli ammanchi. Anche al proposito la domanda di risarcimento manca perciò di consistenza. e) L'attore fa valere infine le spese da lui sopportate e l'impegno personale, oltre a quello profuso dai legali del suo studio, per rispondere e dare chiarimenti circa la sua appartenenza a consigli di amministrazione, associazioni, ditte e enti di ogni genere. Se non che, gli oneri processuali e le ripetibili riguardanti il diritto di risposta sono già stati regolati definitivamente nel quadro della transazione giudiziale. L'appellante non quantifica la maggior spesa che gli è derivata dalla causa odierna. In proposito l'appello non è destinato perciò a miglior sorte. f) L'unico danno sufficientemente sostanziato risulta, ciò posto, quello relativo alla mancata nomina nel consiglio di amministrazione di \_\_\_\_\_. Che tale pregiudizio sia dovuto alla pubblicazione dell'articolo non è seriamente contestabile (sopra, consid. a). D'altro lato non si deve scordare che, come si è visto, non tutte le notizie riportate nel servizio giornalistico costituiscono una lesione illecita della personalità. Anzi la maggior parte delle asserzioni, benché atte a mettere in cattiva luce l'interessato, non è giuridicamente illecita (sopra, consid. 12 a 24). Né appare trascurabile l'influsso, evocato dall'appellante medesimo, degli articoli pubblicati successivamente sullo \_\_\_\_\_ (deposizione dott. \_\_\_\_\_, rogatoria del 7 gennaio 1990, risposta n. 9), a prescindere dal giudizio sull'eventuale illiceità dei medesimi. Per converso non si può disconoscere nemmeno che le due affermazioni lesive della personalità citate dianzi sono di peso, considerato il carattere economico della notizia sul ruolo della \_\_\_\_\_ nel fallimento del fondo \_\_\_\_\_. Tutto considerato, pertanto, equitativamente si giustifica di riconoscere all'appellante un risarcimento di fr. 50 000.–. Quanto agli interessi del 5% che l'appellante chiede dal 1° luglio 1987 (art. 73 cpv. 1 CO), trattandosi di mancato guadagno essi decorrono da una data mediana fra l'atto illecito e la sentenza ( Deschenaux/Tercier , La responsabilité civile, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 227 n. 11). Nella fattispecie il mancato guadagno è stato calcolato sugli 8 anni successivi alla pubblicazione illecita. Si giustifica pertanto di far decorrere gli interessi dal 1° luglio 1990.

L'attore postula dipoi l'accertamento e la rifusione di un'indennità per torto morale di fr. 10 000.–, facendo valere che davanti a simili affermazioni chiunque sarebbe stato danneggiato moralmente. Egli spiega che l'articolo ha leso la sua fama d'integrità e onestà quale professionista e politico, obbligandolo a imbarazzanti spiegazioni. I convenuti osservano che l'attore è un uomo di carattere, aduso alle lotte politiche, economiche e giudiziarie, di modo che l'articolo ha se mai avuto per effetto di stimolarne la combattività. a) Già si è detto che la richiesta di accertamento è irricevibile (consid. 25a). Quanto al versamento di fr. 10 000.–, per volontà del legislatore “il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF 1982 II 671 n. 272). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: secondo il testo medesimo dell'art. 49 cpv. 1 CO, essa si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti ( Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente “allegare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 7). La pubblicazione della sentenza può costituire, secondo l'apprezzamento del giudice, “un altro modo di riparazione” nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO, il quale può sostituirsi o aggiungersi al pagamento dell'indennità (DTF 131 III 26). b) Nella fattispecie l'avv. \_\_\_\_\_ ha dichiarato invero che i testi pubblicati “hanno suscitato molta amarezza in AP 1 e nella sua famiglia, e ciò in relazione anche all'immagine pubblica di AP 1, soprattutto nei confronti dei suoi colleghi delle Camere federali” (deposizione del 14 dicembre 1990, pag. 2 a retro). Ciò tuttavia non basta per sostanziare una grave sofferenza personale, tanto meno se si considera che l'indirizzo della giurisprudenza è sostanzialmente restrittivo ( Meili, op. cit., n. 17 ad art. 28 a ). Considerato inoltre che, come si vedrà in appresso (consid. 29), questa Camera disporrà la pubblicazione dei dispositivi della sentenza, un'indennità pecuniaria per torto morale non si giustifica.

## **E. 28**

L'appellante sollecita inoltre l'accertamento di un importo indeterminato, ma di almeno fr. 5000.–, quale utile conseguito dall'editore per la vendita della rivista \_\_\_\_\_ di maggio e agosto 1986, provento da rifondergli con interessi del 5% dal 1° luglio 1986. In particolare egli postula “un'indennità corrispondente all'arricchimento oggettivo (...), non avendo l'editore pagato l'indennità che sarebbe stata dovuta per il consenso con la pubblicazione, cioè almeno l'indennità (incalcolabile, ma certamente superiore a quella richiesta) che personalità e enti come [l'attore] avrebbe avuto diritto di chiedere per tollerare l'apparizione di simili obbrobriose fotografie e pubblicazioni”. a) Già si è detto che la domanda di accertamento è inammissibile (sopra, consid. 25a). Ciò premesso, a norma dell'art. 28 a cpv. 3 CC la persona che subisce una lesione illecita della personalità può pretendere il versamento dell'utile che l'autore ha realizzato grazie alla pubblicazione, secondo le regole della gestione d'affari senza mandato (art. 423 cpv. 1 CO). Trattandosi di una lesione della personalità per mezzo della stampa, l'utile corrisponde al provento conseguito grazie al maggior numero di copie stampate, dedotti i costi ( Deschenaux/Steinauer , op. cit., pag. 213 seg. n. 631 e 633). Se non è in grado di recare tale prova, l'attore può postulare la consegna dell'arricchimento a norma dell'art. 62 CO, ossia la consegna dell'importo che l'editore avrebbe dovuto corrispondergli per ottenere il consenso alla pubblicazione ( Meili , op. cit., n. 19 in fine ad art. 28 a CC). In entrambi i casi il danno può essere stabilito dal giudice secondo prudente criterio, a norma dell'art. 42 cpv. 2 CO (loc. cit.). b) Nella fattispecie l'interessato ha rinunciato alla perizia sull'utile conseguito dall'editore grazie alla

pubblicazione dell'articolo (sopra, consid. 4). La commisurazione del guadagno non può dunque essere delegata all'apprezzamento del giudice. Quanto alla consegna dell'arricchimento giusta l'art. 62 CO, la norma è applicabile solo qualora il consenso alla lesione della personalità sia prospettabile, segnatamente in caso di usurpazione di diritti attinenti alla personalità del lesso, come ad esempio in caso di uso del nome per una campagna pubblicitaria ( Tercier , op. cit., pag. 282 n. 2140 e pag. 279 e 2107). Tale ipotesi è palesemente estranea al caso concreto.

## **E. 29**

Da ultimo l'attore chiede che sia ordinata, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la pubblicazione di un suo testo di rettifica secondo il quale – in sintesi – i convenuti “danno atto all'interessato di aver gravemente leso la sua personalità con affermazioni inveritriche, distorte e lacunose”, porgendo le loro scuse. Egli insta perché il testo sia pubblicato su tre numeri consecutivi di \_\_\_\_\_, con “titolo, posizione, richiami in copertina, nel sommario e nella rubrica Diesmal , corpo dei titoli e del testo corrispondenti a quelli utilizzati per l'articolo lesivo” e come inserzione a pagamento in una delle pagine di politica interna della \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ . Egli fa valere che alla sua risposta non è stato dato il rilievo che si poteva pretendere e che, essendo tuttora attivo in ambienti culturali e politici, egli conserva un forte interesse alla rettifica delle gravi accuse che hanno fatto il giro della Confederazione. I convenuti negano ogni lesione illecita della personalità e il perdurare di qualsiasi effetto, facendo valere che – in ogni modo – il testo di rettifica non è stato precisato nella petizione e non figura neppure nell'allegato conclusivo.

a) Nella petizione l'attore ha postulato la pubblicazione dei dispositivi della sentenza e di una rettifica, il cui testo sarebbe stato precisato in sede di conclusioni (pag. 2, n. 4). Nelle conclusioni egli ha ribadito tali richieste (pag. 2, n. 4), salvo riservare un separato testo di rettifica prodotto un mese dopo quale doc. Z quater . Ora, foss'anche ammissibile la formulazione di un testo di rettifica dopo la petizione, nella fattispecie il testo in questione è stato proposto addirittura il 18 luglio 2003, quando era già scaduto anche il termine per il memoriale conclusivo (decorso il 20 giugno 2003). Formulata la prima volta in appello, la domanda intesa alla pubblicazione del testo di rettifica è dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Rimane da valutare la richiesta di pubblicazione dei dispositivi della sentenza.

b) Giusta l'art. 28 a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere che una rettifica o che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la lesione della personalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio. Ove l'attore solleciti la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice, che gode di ampio margine di apprezzamento, precisare quando, dove e come ciò debba avvenire (RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 3 e 4 con riferimenti).

c) Dato tutto quanto precede, in concreto la pubblicazione del dispositivo sul settimanale che ha leso la personalità dell'attore risulta senza dubbio un provvedimento idoneo e proporzionato a riparare il torto. Dovendosi raggiungere nella misura del possibile coloro che hanno letto l'articolo (DTF 126 III 216 consid. 5a), nella fattispecie appare adeguato che il dispositivo sull'accertamento della lesione della personalità sia pubblicato, in tedesco, nella medesima o in un'analogia rubrica del settimanale \_\_\_\_\_ e che occupi almeno una pagina intera. Non si giustifica invece una pubblicazione ripetuta su tre numeri, visto che il servizio è stato pubblicato una sola volta, mentre la presa di posizione dell'avv. \_\_\_\_\_ pubblicata nell'agosto del 1986 non contiene elementi lesivi della personalità

dell'attore (consid. 22). Né appare necessario che il dispositivo sia ripreso in copertina o nella rubrica Diesmal, i testi pubblicati in tali posizioni non essendo stati giudicati lesivi della personalità dell'appellante (sopra, con sid. 10). Una menzione nel sommario appare sufficiente affinché i lettori ritrovino la pagina della pubblicazione disposta da questa Camera. La pubblicazione è da ordinare con la comminatoria dell'art. 292 CP (per il diritto di risposta: DTF 119 II 109; Deschenaux/Steinauer, op. cit, pag. 255 seg. n. 713). d) Per quel che è della postulata pubblicazione su altri quotidiani e riviste svizzere, l'appellante non giustifica la richiesta, salvo far valere che le accuse “fecero il giro della Confederazione”. È possibile che l'articolo abbia avuto eco a livello nazionale. L'interessato non pretende tuttavia che le accuse giudicate illecitamente lesive della sua personalità (sopra, consid. 24) siano state riprese nei giornali elencati, né spetta a questa Camera compiere verifiche d'ufficio nella voluminosa documentazione prodotta dall'interessato (si vedano anzi i doc. F, G, DD, W 1-2, W 3-4, X 2-5). Non è il caso dunque che i dispositivi dell'attuale sentenza siano pubblicati anche su altri giornali.

### **E. 30**

Gli oneri dell'attuale giudizio, commisurati all'importanza e all'ampiezza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante risulta parzialmente vittorioso sull'accertamento relativo alla lesione della personalità, sull'attribuzione di un risarcimento e sulla pubblicazione dell'odierno dispositivo, ma esce sconfitto sulla riparazione del torto morale e sulla consegna dell'utile conseguito. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di ripartire gli oneri processuali a metà, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che va riformato seguendo la stessa chiave di riparto. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera verosimilmente, come detto (consid. 1), la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. È accertato che AO 2, la AO 1, AO 4 e AO 3 hanno leso illecitamente la personalità di AP 1 pubblicando nell'articolo apparso sul mensile \_\_\_\_\_ del maggio 1986, sotto il titolo “Will (schon lange) nach oben” (pag. 59, 60, 63 e 64), le non provate affermazioni seguenti: – in merito all'opposizione di AP 1 al cosiddetto progetto di oleodotto sul Reno: “Es stellte sich dann heraus, dass er die Interessen jener grossen Erdölgesellschaften vertrat, die es nicht gerne sahen, dass die halbstaatliche italienische \_\_\_\_\_ mit dieser Pipeline ihr Business in den Norden Europas ausdehnen wollte”; – in merito al ruolo della \_\_\_\_\_, affiliata della \_\_\_\_\_ (del cui consiglio di amministrazione AP 1 era presidente), nel fallimento del fondo \_\_\_\_\_: “Als 1985 der milliardenschwere \_\_\_\_\_ mit Einlagen von 75 000 italienischen Sparern ins Schleudern kam und mangels flüssiger Mittel die Liquidation beschlossen wurde, bot eine gewisse \_\_\_\_\_ ihr Dienste als Liquidatorin an” e “ Die Bankkommission lehnte das allzu freundliche Angebot ab, denn es machte den Anschein, dass die \_\_\_\_\_ in Wirklichkeit ein verlängerter Arm der ■ \_\_\_\_\_ war”. 2. AO 2, AO 1, AO 4 e AO 3 sono tenuti solidalmente a versare a AP 1 fr. 50 000.– con interessi al 5% dal 1° luglio 1990 a titolo di risarcimento danni. 3. È ordinato a AO 2 e alla AO 1 di pubblicare a loro spese sulla rivista \_\_\_\_\_, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nella medesima o in un'analoga rubrica di quella originaria, menzionando ciò nel sommario, il testo che segue a tutta pagina: Die erste Zivilkammer des Tribunale d'appello des Kantons

Tessin hat mit Urteil vom 22. Mai 2007 in Sachen AP 1, \_\_\_\_\_ gegen AO 2, \_\_\_\_\_, AO 1, \_\_\_\_\_, AO 4, \_\_\_\_\_, und AO 3, \_\_\_\_\_ betreffend Persönlichkeitsschutz erkannt: 1. Es wird festgestellt, dass AO 2, AO 1, AO 4 und AO 3 mittels den folgenden nicht erwiesenen Äusserungen, welche in der Monatszeitschrift \_\_\_\_\_ vom Mai 1986 unter dem Titel "Will (schon lange) nach oben" (S. 59, 60, 63 und 64) erschienen sind, die Persönlichkeit von AP 1 widerrechtlich verletzt haben: – In Bezug auf die Opposition seitens AP 1 zum sogenannten "Erdölleitung-Projekt auf dem Rhein" ("Oleodotto sul Reno"): "Es stellte sich dann heraus, dass er die Interessen jener grossen Erdölgesellschaften vertrat, die es nicht gerne sahen, dass die halbstaatliche italienische \_\_\_\_\_ mit dieser Pipeline ihr Business in den Norden Europas ausdehnen wollte"; – In Bezug auf die Position der \_\_\_\_\_, Töchtergesellschaft der \_\_\_\_\_ (deren Verwaltungsratspräsident AP 1 war), im Konkursverfahren des \_\_\_\_\_: "Als 1985 der milliardenschwere \_\_\_\_\_ mit Einlagen von 75 000 italienischen Sparern ins Schleudern kam und mangels flüssiger Mittel die Liquidation beschlossen wurde, bot eine gewisse \_\_\_\_\_ ihr Dienste als Liquidatorin an" und "Die Bankkommission lehnte das allzu freundliche Angebot ab, denn es machte den Anschein, dass die \_\_\_\_\_ in Wirklichkeit ein verlängerter Arm der \_\_\_\_\_' war". 2. Als Schadenersatz zugunsten AP 1 werden AO 2, AO 1, AO 4 und AO 3 als Solidarschuldner aufgefordert, die Summe in der Höhe von Fr. 50 000.– zuzüglich 5% Zinsen ab 1. Juli 1990 zu bezahlen. 4. L'ingiunzione è impartita con la comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente è punito con l'arresto o con la multa. 5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1500.– sono posti per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3000.– b) spese fr. 50.– fr. 3050.– da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico delle controparti in solido, compensate le ripetibili. III. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi

giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.